



IV ISTITUTO COMPRENSIVO NOCERA INFERIORE

«Maria Alpi»

Via E. Siciliano, 43 – 84014 Nocera Inferiore (SA)
e-mail: saic8bv00q@istruzione.it - saic8bv00q@pec.istruzione.it
Sito Web: www.quartoicilariaalpinocerainferiore.edu.it
Codice Ministeriale SAIC8BV00Q - cod. fisc. 94076730657
Tel. 081/925196 081/4611658



IV ISTITUTO COMPRENSIVO
"Maria Alpi"
NOCERA INFERIORE
Prot. 0008134 del 22/10/2025
I-1 (Uscita)

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Revisione con delibera del Collegio dei docenti n. 66 del 24 settembre 2025

Revisione con delibera del Consiglio d'Istituto n. 120 del 24 settembre 2025

PREMESSA

Il presente Regolamento di disciplina viene emanato in conformità del decreto del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 ("Statuto delle Studentesse e degli Studenti"), così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, ed ai sensi della nota MIUR Prot n. 3602/PO del 31 luglio 2008.

Il Regolamento è conforme ai principi e alle norme del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni. È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

Il Regolamento di disciplina può essere riveduto in ogni momento, a seguito di innovazioni normative, ovvero su autonoma proposta degli Organi collegiali della scuola. Ogni modifica deve essere deliberata dal Consiglio di Istituto.

La Scuola ha il compito di far acquisire agli alunni non solo le competenze ma anche i valori che sono necessari per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità.

Il Regolamento, che ha necessariamente un carattere sanzionatorio, si inserisce in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.

La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento "anomalo" in una strategia di recupero o inserimento più generale.

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità dei provvedimenti disciplinari

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, fondata sui valori democratici e volta alla crescita della persona umana in tutte le sue dimensioni; contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani anche attraverso l'educazione al senso di responsabilità; tutela il diritto allo studio di tutti gli studenti.

Per conseguire tali fini educativi, la scuola chiede agli studenti il mantenimento di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e si adopera per il loro ripristino in caso di violazione, anche attraverso le sanzioni disciplinari

- Gli alunni sono titolari di diritti e di doveri e a loro spetta un ruolo attivo nel processo di apprendimento.
- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- La sanzione disciplinare deve sempre avere finalità educativa, deve essere graduata, proporzionata alle mancanze commesse, ispirata per quanto possibile al principio della riparazione del danno e non deve essere mortificante ed inutilmente ripetitiva e tiene conto anche della situazione personale dello studente.
- La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.
- Le sanzioni disciplinari influiscono sulla valutazione del comportamento prevista dal DPR n. 122/2009; nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti.
- Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.
- Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale. (Consiglio di Classe se inferiori a 15 giorni, Consiglio di Istituto se superiori a 15 giorni).
- Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
- L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
- Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali, o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni

Art. 2 – Doveri dello studente

Il presente Regolamento individua i doveri dello studente in ordine al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica.

In particolare, gli studenti sono tenuti:

- a frequentare puntualmente e regolarmente le lezioni e a giustificare le eventuali assenze;
- a rispettare l'orario scolastico: evitare ritardi e uscite anticipate;
- a svolgere assiduamente agli impegni di studio;
- ad avere nei confronti del personale scolastico e degli altri studenti un comportamento corretto;
- a presentarsi a scuola con un abbigliamento decoroso, indossando la divisa scolastica;
- ad osservare tutte le disposizioni organizzative e di sicurezza impartite dalla scuola;
- ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;

- a portare a scuola i testi, il materiale e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività scolastiche;
- a condividere la responsabilità di mantenere pulito ed accogliente l'ambiente scolastico, anche attraverso la raccolta differenziata;
- a rispettare regole e norme di convivenza in qualsiasi contesto
- a non usare il cellulare o altro dispositivo digitale durante l'orario scolastico.

Art. 3 - Principi generali in materia di responsabilità disciplinare

- La responsabilità disciplinare è personale.
- I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni dei doveri degli studenti e del corretto funzionamento dei rapporti all'interno della comunità scolastica.
- Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti, che tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed, infine, ad ottenere la riparazione del danno.
- La trasgressione delle regole comporta l'applicazione di provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato, alla recidività.
- I provvedimenti sono presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi.
- Le sanzioni disciplinari sono corrisposte in modo motivato, dopo aver ascoltato le parti, e solo se si è verificata la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desume che lo studente sia effettivamente responsabile di un'infrazione disciplinare.

LE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 4 – Provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica

1. I provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica hanno lo scopo di rafforzare la possibilità di recupero dello studente attraverso lo svolgimento di attività di natura scolastica, culturale sociale, ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Sono provvedimenti alternativi e/o aggiuntivi alla sanzione disciplinare:

- attività scolastiche (ricerche, produzione di elaborati, composizioni scritte o artistiche), aggiuntive ai normali compiti, su tematiche riconducibili all'infrazione, che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica ed autocritica dei fatti;
- il divieto di partecipare a visite o viaggi di istruzione e uscite didattiche quando il comportamento tenuto è ritenuto lesivo per sé e per gli altri;
- il divieto di partecipazione ad attività sportive scolastiche didattiche quando il comportamento tenuto è ritenuto lesivo per sé e per gli altri;
- il divieto di partecipare a manifestazioni o ad attività extrascolastiche in rappresentanza dell'Istituto didattiche quando il comportamento tenuto è ritenuto lesivo per sé e per gli altri;
- il risarcimento materiale del danno, da parte della famiglia con l'acquisto di oggetti, attrezzature o arredamenti equivalenti a quelli danneggiati, distrutti, sottratti ecc.;
- obbligo di seguire percorsi di sensibilizzazione con la psicologa nominata dalla scuola;

I provvedimenti sono adottati dal Consiglio di classe.

Tutti i provvedimenti vengono comunicati per iscritto alla famiglia.

In caso di reiterati comportamenti scorretti (atti di bullismo e cyber bullismo, utilizzo di cellulari, danni arrecati a persone, cose o ambienti, accumulo di note disciplinari per criticità

comportamentali perseveranti, atti non consoni in attività scolastiche ed extra scolastiche, ad esempio uscite didattiche, si procederà con l'approvazione delle seguenti proposte di intervento al recupero educativo:

- riordino degli ambienti interni e/o esterni (Palestra, Aula informatica, Biblioteca, Classe di appartenenza);
- tutoraggio alunni fragili;
- lavoro individuale su argomenti tematici;
- voto di condotta

Gli interventi di recupero educativo possono essere applicati al singolo alunno oppure al gruppo classe, per disattivare reiterati comportamenti inadeguati, manifestati durante le attività sia scolastiche che extrascolastiche. Il Consiglio di classe valuterà il tipo di intervento e le rispettive modalità di attuazione (data, orari). Saranno contestualmente informate le famiglie degli interessati.

2. È un provvedimento alternativo alla sanzione disciplinare anche la comunicazione scritta alla famiglia da parte del singolo docente, tramite relazione che sarà messa al fascicolo dello studente, che consiste in una breve comunicazione ai familiari nella quale viene descritta la mancanza commessa dallo studente, quale la trascuratezza nell'assolvere agli impegni di studio, a scuola ed a casa, il rendimento eccessivamente inferiore alle sue possibilità, il disturbo arrecato alla lezione.

La comunicazione scritta può anche segnalare i persistenti problemi di carattere didattico e/o disciplinare e può invitare i genitori a conferire col docente per affrontare corresponsabilmente la situazione dello studente.

La comunicazione scritta deve essere controfirmata dai genitori per presa visione.

3. È altresì un provvedimento alternativo alla sanzione disciplinare la comunicazione scritta da parte del Consiglio di classe.
4. In casi particolarmente gravi e urgenti, quando non appare possibile agire diversamente, il docente può chiedere in via eccezionale l'allontanamento immediato dalla classe dell'alunno che col suo comportamento scorretto stia impedendo la normale attività della classe. Detta richiesta, da inoltrare al Dirigente Scolastico va segnalata sul registro di classe. Il Dirigente Scolastico o il suo delegato, se ritiene giustificata la richiesta, informa la famiglia o chi esercita la patria potestà dei fatti chiedendo la loro immediata presenza in Istituto e l'accompagnamento dello studente a casa.
5. In applicazione del principio della responsabilità personale, le note sul registro genericamente riferite all'intera classe e non ad allievi individuati nominativamente non possono dar luogo alla sospensione di tutti gli allievi della classe. Tuttavia possono comportare l'adozione dei provvedimenti alternativi previsti dal presente articolo.

Tutti i provvedimenti vengono comunicati per iscritto alla famiglia.

La convocazione dei genitori non è una sanzione disciplinare ma uno strumento per informare e accordarsi in merito ad una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.

Art. 5 – L'allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni

1. Il provvedimento dell'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica (*sospensione*) può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari. I casi per i quali è prevista la sospensione fino a quindici giorni sono i seguenti.

- L'eccessivo numero di ammonizioni disciplinari verbalizzate sul registro elettronico di classe (oltre cinque nei due mesi precedenti) può dare luogo, per ciò solo, alla sospensione **fino a due giorni**, fatta salva l'applicazione di un maggior numero di giorni in considerazione della gravità o recidiva delle infrazioni commesse.
- La mancata o ritardata giustificazione delle assenze, quando è immotivata è un comportamento gravemente contrario ai doveri dello studente e pertanto, se ripetuta (oltre tre nei due mesi precedenti), può comportare la sospensione **fino ad un giorno**.
- Il notevole numero di entrate in ritardo, cioè 10 minuti dopo il suono della campanella, (oltre tre nel bimestre precedente) è da considerarsi, tranne in casi eccezionali debitamente documentati, comportamento contrario ai doveri dello studente e pertanto può comportare la sospensione **fino ad un giorno**.
- I ripetuti comportamenti non consoni all'ambiente scolastico (correre, fischiare, urlare in classe e gironzolare nell'Istituto) possono comportare la sospensione **fino a due giorni**.
- L'uso del telefono cellulare, o di altro dispositivo tecnologico all'interno dell'edificio scolastico, senza specifica autorizzazione del docente, comporta la presa in consegna dell'oggetto da parte del personale scolastico e l'ammonizione scritta per la prima volta e la sospensione **fino a due giorni** in caso di reiterato comportamento. L'oggetto preso in consegna va riconsegnato ai genitori, che vanno immediatamente informati dell'accaduto.
Il rifiuto di consegnare l'oggetto può comportare la sospensione **fino a cinque giorni**.

2. Può essere proposta la sospensione **da uno a quindici giorni**, a seconda della gravità dell'infrazione e delle circostanze, per i seguenti comportamenti scorretti:

- disturbi della lezione, insudiciamento dell'ambiente, scritte su muri, porte, banchi ecc.;
- non rispetto della pubblica decenza nell'abbigliamento o nel comportamento (atti volgari o osceni);
- linguaggio non consono alla scuola o alla comunità civile (turpiloquio, bestemmia, volgarità);
- uso incauto di oggetti o materiali pericolosi per la salute e la sicurezza delle persone in qualsiasi contesto d'uso;
- violazione delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati;
- furto o danneggiamento delle cose altrui o del patrimonio scolastico;
- utilizzo scorretto delle apparecchiature, macchinari e sussidi didattici;
- comportamenti irrispettosi ed offensivi verso gli altri attraverso parole, gesti o azioni

3. Il divieto di fumo si applica per gli studenti non solo all'interno dell'edificio scolastico ma anche alle sue pertinenze, cortili compresi, e vale anche nei momenti in cui non c'è lezione. In caso di violazione del divieto di fumare, fatto salvo il disposto di cui alla L.584/1975 e del D.P.C.M. del 14.12.1995 e successive modifiche e integrazioni, è previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica **da uno a tre giorni**.

In caso di reiterata violazione l'allontanamento è proposto per un periodo **non inferiore a tre giorni**

4. Costituiscono circostanze aggravanti delle infrazioni indicate nel presente articolo, e come tali possono comportare una sanzione di maggiore gravità:

- l'intenzionalità del comportamento;
- il persistere nel comportamento nonostante gli ammonimenti del personale scolastico;
- il concorso di più persone d'accordo tra loro;
- la testimonianza falsa o reticente nel procedimento disciplinare, o il rifiuto della stessa;
- precedenti sanzioni disciplinari per lo stesso comportamento;

Art. 6 – Allontanamento dalla comunità scolastica per oltre quindici giorni

- Lo studente può essere sospeso per una durata maggiore di quindici giorni quando abbia commesso reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana in qualsiasi contesto d'uso, quali la violenza privata, la minaccia, le percosse, le ingiurie.
- Lo studente può essere altresì sospeso per una durata maggiore di quindici giorni quando abbia commesso reati che comportino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, quali l'incendio o l'allagamento.
- La durata dell'allontanamento dalla scuola è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Art. 7 – Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico

L'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico è previsto dalle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana; se i reati sono stati commessi per la prima volta, devono essere atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;
- nella motivazione del provvedimento dovranno essere esplicitati i motivi per cui non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, come previsto dal DPR 249/1998.

Art. 8 - Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi

Lo studente può essere sospeso fino al termine dell'anno scolastico con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, nei casi di recidiva dei reati più gravi di cui al precedente articolo 7 o di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un suo reinserimento responsabile e tempestivo a scuola durante l'anno scolastico.

Art. 9 - Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame

Il presente Regolamento si applica anche per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni di esame. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 10 - NORME GENERALI IN MATERIA DI ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA

- ✓ Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente e devono specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa.
- ✓ Il verbale di delibera di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica contiene una sintesi delle notizie atte a confermare in tutto o in parte i fatti contestati e a delineare le responsabilità dello studente, nonché la motivazione del provvedimento.
- ✓ In caso di sospensione dello studente dalle lezioni, il verbale del provvedimento disciplinare deve sempre indicare il numero di giorni di allontanamento dalla comunità scolastica.
- ✓ Il Dirigente scolastico notifica alla famiglia il provvedimento disciplinare adottato dall'organo collegiale, precisando che contro la sanzione i genitori possono fare ricorso all'Organo di garanzia.
- ✓ Lo studente allontanato dalle lezioni ha il dovere, nel periodo della sua assenza, di acquisire le informazioni necessarie sullo svolgimento delle attività scolastiche della classe (attraverso il registro on line).
- ✓ Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
- ✓ Qualora venga disposto l'allontanamento di uno studente dalla comunità scolastica al termine dell'anno scolastico il periodo previsto di allontanamento sarà effettuato nel primo periodo utile dell'anno scolastico successivo.
- ✓ I giorni di allontanamento dalla comunità scolastica sono a tutti gli effetti giorni di assenza. È compito dell'organo disciplinare prestare una specifica e preventiva attenzione al numero di giorni previsti dalla sanzione ed evitare che la sospensione determini, quale effetto implicito e non voluto, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico e quindi il raggiungimento automatico di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.
- ✓ Non essendo "dati sensibili", le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica vanno inserite nel fascicolo personale dello studente, al pari delle altre informazioni relative alla sua carriera. Nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007, se nel testo della sanzione si fa riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa, si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili e quindi si sostituirà con "omissis" l'identità delle persone coinvolte.

Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione. È compito della Segreteria avvisare la nuova scuola della pendenza del provvedimento disciplinare e dell'eventuale sanzione inferiore

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 11 - Il procedimento per la sospensione fino a quindici giorni

- La sospensione dello studente da uno a quindici giorni è adottata dal Consiglio di Classe, con tutti i componenti, ivi compresi i genitori, fatto salvo il diritto di astensione e la presenza legale del 50% + 1 degli aventi diritto.
- Sono legittimati a chiedere al Dirigente Scolastico l'avvio del procedimento disciplinare per la sospensione fino a quindici giorni i collaboratori del Dirigente Scolastico, i Consigli di classe e i coordinatori di classe. La richiesta di avvio del procedimento deve contenere una sintetica ma chiara esposizione dell'infrazione da contestare allo studente.
- Il restante personale, docente e non docente, ha facoltà di segnalare al Dirigente Scolastico fatti che costituiscono infrazioni disciplinari
- Sia le richieste di avvio del procedimento disciplinare che le segnalazioni delle infrazioni devono avvenire in forma scritta.
- Il Dirigente Scolastico può dare avvio al procedimento disciplinare sia autonomamente che su richiesta di singole persone, dopo aver verificato l'idoneità della richiesta o della segnalazione. In caso di richiesta del Consiglio di classe o di almeno la metà dei suoi componenti, la convocazione del Consiglio di classe è atto dovuto.
- Il Dirigente scolastico comunica alla famiglia dello studente la convocazione del Consiglio di classe per l'avvio del procedimento disciplinare. La famiglia può presentare memorie difensive entro tre giorni dalla convocazione del Consiglio e/o presentarsi dal Dirigente per esporre le proprie ragioni.
- Se ritenuto particolarmente necessario e urgente, il Consiglio di Classe può essere convocato anche con un preavviso di ventiquattro ore.

Art. 12 - Il procedimento per provvedimenti più gravi della sospensione fino a quindici giorni

- a) I provvedimenti più gravi della sospensione fino a quindici giorni per accertata responsabilità disciplinare sono adottati dal Consiglio di Istituto.
- b) Sono legittimati a chiedere l'avvio del procedimento disciplinare del Consiglio di Istituto, il Dirigente scolastico, i Consigli di classe e il Collegio dei docenti.
- c) La Convocazione del Consiglio di Istituto su richiesta del Dirigente Scolastico, dei Consigli di classe o del Collegio dei docenti è atto dovuto.
- d) Tutto il personale scolastico ha facoltà di segnalare al Dirigente Scolastico fatti che costituiscono infrazioni disciplinari e di chiedergli di proporre la convocazione del Consiglio di Istituto per i provvedimenti disciplinari di sua competenza.
- e) Sia le richieste di avvio del procedimento disciplinare che le segnalazioni delle infrazioni devono avvenire in forma scritta e devono contenere una chiara esposizione dell'infrazione da contestare allo studente.
- f) Il Dirigente scolastico comunica immediatamente alla famiglia dell'alunno interessato la convocazione del Consiglio di Istituto e i fatti contestati e invita la famiglia a presentare memorie scritte per la difesa dell'alunno entro tre giorni dalla convocazione del Consiglio e/o presentarsi, con lo studente, dal Dirigente per esporre le proprie ragioni.
Il Dirigente scolastico o il delegato hanno il dovere di riferire al Consiglio di Istituto quanto è emerso dal contraddittorio con lo studente, in presenza dei genitori

- g) Il rifiuto dello studente di discolarsi non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare

IMPUGNAZIONI ED ORGANO DI GARANZIA

Art. 13 - Impugnazioni

- Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori dell'alunno coinvolto, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, all'apposito *Organo di garanzia*, istituito presso l'Istituto ai sensi dell'Art. 5, secondo comma, D.P.R. 249/98, e come disciplinato dal Regolamento di modifica dello statuto (D.P.R. n. 235/2007).
- L'Organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.
- Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
 - In caso di accoglimento dell'impugnazione, vengono annullate le conseguenze della sanzione. In particolare, i giorni di assenza per sospensione non vengono considerati ai fini della validità dell'anno scolastico dello studente.

Art. 14 – L'Organo di garanzia

L'Organo di garanzia è composto dal **Dirigente Scolastico** o da un suo delegato, da **due docenti** e da **due rappresentanti** designati dal Consiglio di Istituto.

L'Organo di garanzia è validamente costituito se è formato da almeno quattro membri.

Per la validità della riunione dell'Organo di garanzia devono essere presenti almeno la metà più uno dei membri in carica.

L'Organo di garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo sostituto.

In caso di assenza di uno o più componenti, il Dirigente Scolastico provvede d'ufficio alla nomina dei sostituti necessari all'espletamento del procedimento.

Non può partecipare alla riunione dell'Organo di garanzia, e deve essere sostituito da un supplente, un docente membro del Consiglio di classe che ha deliberato la sanzione disciplinare. Fa eccezione al presente divieto il docente eventualmente incaricato di sostituire il Dirigente Scolastico.

Non possono partecipare alla riunione, e devono essere sostituiti con supplenti, genitori o docenti che siano parte in causa nel procedimento disciplinare.

Le decisioni dell'Organo di garanzia sono adottate con la maggioranza dei voti validamente espressi.

L'astensione è un voto validamente espresso e va conteggiata tra i voti non favorevoli.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le decisioni dell'Organo di garanzia sono definitive.

Art 15 – Il procedimento dell'Organo di garanzia

1. Il Dirigente Scolastico convoca l'Organo di garanzia, lo studente interessato e i genitori.
2. In sede di riunione dell'Organo di garanzia, i componenti esaminano l'impugnazione proposta dal ricorrente e verificano se le motivazioni indicate come elemento di riesame del provvedimento disciplinare hanno fondamento.
3. In caso di motivazione fondata si procede con l'audizione, se presenti, dello studente interessato e dei genitori, anche separatamente.
4. L'Organo di garanzia prosegue senza la presenza di estranei, e passa ad esaminare il verbale del procedimento disciplinare oggetto dell'impugnazione e tutti i documenti allegati ad esso.

5. In caso di accertata validità delle motivazioni addotte dal proponente l'Organo di garanzia provvede a rivalutare quale sia l'effettiva responsabilità dello studente e a riformulare la conseguente sanzione, ivi compresa la non punibilità.
6. Il Dirigente comunica per iscritto la decisione dell'Organo di garanzia ai genitori dello studente, i quali sono altresì informati che la decisione è definitiva.

Art. 16 – Ricorsi al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale

Chiunque ne abbia interesse può avanzare reclamo al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania contro le violazioni del presente Regolamento rispetto al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235

L'Organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

Il parere è reso entro il termine perentorio di trenta giorni.

In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'Organo abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

f.to DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Annarosaria LOMBARDO

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.